ISTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

Art. 3

E' altresi' attribuito al Fondo di cui all'articolo 1 il ricavo di obbligazioni che, fino all'importo nominale massimo di 73 miliardi l'Istituto mobiliare italiano, su conformi deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e' autorizzato ad emettere, in una o piu' volte, mediante serie speciali, di durata non superiore ai venti anni. A tali obbligazioni puo' essere concessa con decreto del Ministro per il tesoro, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi. Le condizioni di emissione delle obbligazioni di cui sopra devono contemplare la facolta' di anticipato rimborso a partire dal terzo anno della loro emissione. Le obbligazioni di cui al precedente comma sono direttamente collocate, con esclusione di pubbliche emissioni, presso la Cassa depositi e prestiti, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), nonche' presso altri istituti ed enti previdenziali, assicurativi o finanziari. Gli enti o gli istituiti predetti sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti e ad altre disposizioni legislative e regolamentari, a sottoscrivere le obbligazioni stesse. (2)

Versione in vigore dal 13 gennaio 1967, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere
Estremi	Decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1965

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) La L. 23 dicembre 1966, n. 1133, ha disposto (con l'art. 1) che "In aumento del limite di lire 75 miliardi, stabilito nell'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1965, n. 123, e' attribuito al fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere il ricavo di un ulteriore nominale importo massimo di lire 30 miliardi di obbligazioni che l'Istituto mobiliare italiano e' autorizzato ad emettere in una o piu' volte secondo le norme recate dal ripetuto decreto-legge".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-fondo-speciale-per-il-finanziamento-delle-medie-e/art-3/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it